

PUBBLICATO IL: 01.12.2016

SCADENZA IL: 16.12.2016

REP. DRD n. 3260/2016

PROT. 175038

IL RETTORE

PRESO ATTO dello Statuto;

VISTO il Codice di comportamento ed il Codice Etico di Ateneo;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* ed in particolare, gli articoli 18 e 22;

VISTO il *"Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240 del 30.12.2010"*;

VISTO il D.L. n. 83 del 22.06.2012, convertito in Legge n. 134 del 07.08.2012 ed in particolare l'art. 46 bis che prevede aumenti programmati dell'aliquota contributiva pensionistica, per gli iscritti alla gestione separata INPS, con conseguente aumento dell'importo annuo lordo, a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno, fino al 2018;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa di cui sopra, l'importo degli assegni di ricerca corrispondente alla prima fascia, a far tempo dal 1 gennaio 2017, sarà pari ad € 23.592,00;

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, n. 122/2016 del 7.11.2016, assunto a prot. n. 168939 del 08.11.2016, rettificato successivamente nella parte relativa all'importo dell' Assegno, con Nota del Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale datata 09.11.2016, assunta a prot. n. 169388 in data 10.11.2016, con cui si chiede l'istituzione di n. 1 assegno di ricerca, di durata annuale eventualmente rinnovabile, inquadrabile nel S.S.D. MED/15 "Malattie del Sangue", del quale è responsabile scientifico il Prof. Nicola GIULIANI, finanziato con contributo da parte dell'AIRC - Associazione Italiana per la ricerca sul cancro;

VISTO il Decreto Rettorale DRD N. 3259/2016 PROT.175037 in data 28.11.2016, con cui, fra l'altro, è stato istituito l'assegno di cui sopra;

VISTA e richiamata la procura speciale conferita in data 22 dicembre 2015 con atto notarile Dott. Attilio Tajani, Rep. n. 69, raccolta n. 47, registrato a Parma in data 12 gennaio 2016, n. 335 al Prof. Ovidio Bussolati, Pro Rettore con delega per l'Area Personale Organizzazione;

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo:

ART. 1

Ricerca: Area disciplinare, titolo e obiettivi

Ai sensi del Regolamento citato in premessa, è indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca come sotto specificato:

STRUTTURA: Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Tutor Prof. Felice GIULIANI

S.S.D. MED/15 “Malattie del Sangue”
<p>Titolo della ricerca: “Applicazione di studi clinici con i nuovi farmaci nei pazienti con mieloma multiplo”</p> <p>“Application of clinical studies with new drugs in patients with multiple myeloma”</p>
Durata: 12 mesi, eventualmente rinnovabile
<p>Obiettivi della ricerca: Disegnare e applicare nuovi protocolli clinici sia spontanei che sponsorizzati con i nuovi farmaci nei pazienti con mieloma multiplo</p>
<p>Programma del colloquio: Verificare le esperienze e le capacità dei candidati nell’ambito dei protocolli clinici nei pazienti con mieloma multiplo</p>

ART. 2

Durata e compenso

La durata dell’assegno sarà annuale con possibilità di rinnovo. La durata complessiva del rapporto instaurato fra assegnista e Università di Parma, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

L’assegno potrà essere prorogato ai soli fini di conseguire il raggiungimento degli obiettivi della ricerca in atto. L’assegno può essere prorogato per una sola volta e per un periodo inferiore all’anno, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, per l’assegnista.

L’importo annuo lordo dell’assegno di ricerca è pari a € 23.592,00 comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione e dell’assegnista (pari a € 19.367,00 lordo assegnista). Il compenso verrà corrisposto in rate mensili posticipate.

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni; in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’università ovvero dal soggetto finanziatore fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca; il collaboratore ha l’onere di effettuare l’iscrizione alla gestione INPS. L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore del titolare dell’assegno nell’ambito dell’espletamento della loro attività di ricerca.

Gli oneri potranno subire modifiche a seguito di leggi o normative successive.

ART. 3

Requisiti generali

Gli assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari.

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento per il conferimento ed il rinnovo degli Assegni di Ricerca di cui all'art.22 della L. 240/2010 citato in premessa consultabile al sito web <http://www.unipr.it/statreg/regolamenti> nella sezione del Personale.

Non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, nonché di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che ha chiesto l'istituzione dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto presso qualsiasi ente contratti in qualità di assegnista di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i sei anni, compresi gli eventuali rinnovi ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del corso.

Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010 presso l'Ateneo di Parma o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

I partecipanti, pena l'esclusione, devono essere in possesso di **Laurea in Medicina e Chirurgia (LM 41)**, oppure **Laurea in Biologia e Applicazioni Biomediche (LM 6)**, oppure **Laurea in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (LM 9)** (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici precedenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509), o laurea specialistica (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 3 novembre 2009, n. 509), o laurea magistrale (art. 3, comma 1, lettera b), D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) o titolo conseguito all'estero dichiarato equipollente o equivalente.

Costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli Assegni il possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, oppure per le discipline mediche, il titolo di specializzazione di area medica.

I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal bando.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

Non possono essere conferiti assegni di ricerca a:

- personale di ruolo presso le Università, le Istituzioni e gli Enti Pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI);
- personale di ruolo presso istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico sia stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- i dipendenti di aziende ed enti privati, ancorchè part-time, nonché ai partecipanti a Master universitari come da nota MIUR, Ufficio III, prot. n. 583 dell'8.4.2011.

ART. 4

Domanda e scadenza del termine di presentazione della domanda

Le domande di ammissione alla selezione (**All. A**), redatte in carta libera e corredate dei titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, dovranno essere consegnate, pena l'esclusione, a questa Università - Ufficio Protocollo - Via Università, 12 - 43121 Parma – nei giorni dal lunedì al venerdì, negli orari di apertura al pubblico, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando, visibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unipr.it/node/14196>. In alternativa, la domanda di ammissione, potrà essere trasmessa in via telematica con posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.unipr.it, (in file formato PDF) ovvero, spedita (a mezzo raccomandata, del servizio postale di Stato, a mezzo di agenzia di recapito autorizzata) ad

esclusivo rischio del mittente ma dovrà comunque pervenire, pena l'esclusione, entro il termine perentorio predetto.

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.

Sull'involucro del plico dovranno risultare indicati il nome, il cognome e l'indirizzo del concorrente, nonché il Dipartimento ed il Settore Scientifico-Disciplinare per il quale il candidato intende partecipare. La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente bando (**AII. A**) riportando, pena l'esclusione, tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, il candidato è tenuto a fornire e precisamente:

- 1) nome e cognome;
- 2) luogo e data di nascita;

Inoltre deve essere dichiarato, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

- 3) codice fiscale;
- 4) indirizzo di residenza;
- 5) la cittadinanza posseduta;
- 6) il proprio comune di iscrizione per le liste elettorali;
- 7) di non aver mai riportato condanne penali (se si indicare quali) e di non aver procedimenti penali pendenti (se si indicare quali);
- 8) la laurea posseduta, la votazione riportata nonché la data e l'Università presso cui è stata conseguita, ovvero il titolo accademico conseguito presso Università estere, equipollente o equivalente al titolo italiano, secondo la normativa vigente;
- 9) di aver o non aver usufruito di altri assegni di ricerca (in caso affermativo indicare quali), anche presso altri atenei;
- 10) di essere o non essere titolare di borse (in caso affermativo indicare quali), anche presso altri atenei;
- 11) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri);
- 12) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
- 13) l'eventuale domicilio agli effetti del presente bando di selezione, con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione;

Devono altresì essere allegati, in formato cartaceo ovvero in formato digitale:

- 14) il curriculum scientifico professionale sottoscritto, in formato "Europass";
- 15) (se posseduto) il diploma di dottore di ricerca nonché la data e luogo di conseguimento o titolo equivalente conseguito all'estero, prodotto in dichiarazione sostitutiva o autocertificazione secondo la normativa vigente;
- 16) (se posseduto) il diploma di specializzazione (per le discipline mediche) nonché la data e luogo di conseguimento o titolo conseguito all'estero, prodotto in dichiarazione sostitutiva o autocertificazione secondo la normativa vigente;
- 17) attestati e pubblicazioni posseduti e autocertificazioni di altri eventuali titoli utili a comprovare la propria qualificazione;
- 18) l'elenco riepilogativo dei titoli e pubblicazioni o attestati allegati alla domanda.

I candidati diversamente abili, ai sensi della legge del 5.2.1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per sostenere il colloquio.

Per i candidati italiani e per i candidati comunitari i titoli accademici e i titoli professionali possono essere autocertificati, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (**AII. B**), oppure con atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (**AII. B**).

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni che non siano allegati alla domanda.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentati, decorsi quattro mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito.

Trascorsi sei mesi dalla data pubblicazione della graduatoria di merito, l'Università non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per i titoli e le pubblicazioni presentate dai singoli candidati.

ART. 5

Selezione: criteri di valutazione e colloquio

Il conferimento dell'assegno di ricerca avviene sulla base di una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio effettuata dalla Commissione nominata con Decreto Rettorale e composta secondo quanto indicato dall'art. 5 del vigente Regolamento degli assegni. Il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice è pubblicato sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unipr.it/node/14196>.

Dal giorno successivo alla pubblicazione decorrono i termini di trenta giorni, prevista dalla normativa vigente per le presentazioni, al Rettore, di eventuali istanze di ricasazione dei Commissari da parte dei candidati.

I criteri di valutazione della commissione sono analiticamente determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, nei limiti massimi appresso indicati, così come previsto dall'art. 6 del vigente Regolamento degli assegni:

a) 60 punti per i titoli così ripartiti

- fino a 15 punti per il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, coerente con il Settore per il quale viene attivato l'assegno ovvero per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica, attinente alla ricerca;
- fino a 30 punti per le pubblicazioni rispondenti ai criteri di catalogazione definiti dal CIVR, ed attitudine alla ricerca scientifica dimostrata attraverso la formulazione di un giudizio che tenga conto dei titoli e del curriculum presentati dal candidato;
- fino a 15 punti da attribuire ai diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, ovvero collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, o presso istituzioni private o consorzi che svolgono attività di ricerca debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta, nonché altri titoli, debitamente documentati idonei a qualificare la professionalità del candidato;

b) 40 punti per il colloquio.

Il Presidente della Commissione terminata la seduta di valutazione dei titoli deve trasmettere all'ufficio competente i verbali recanti i criteri di valutazione impiegati e gli esiti delle valutazioni di ciascun candidato, nonché la data del colloquio, secondo i modelli predisposti dagli uffici.

L'elenco degli ammessi al colloquio nonché dei candidati non ammessi, sarà reso pubblico sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unipr.it/node/14196>.

Accedono al colloquio coloro che hanno ottenuto almeno 30 punti nella valutazione dei titoli.

La data del colloquio, sarà parimenti pubblicizzata sul sito web di Ateneo <http://www.unipr.it/node/14196>, con almeno sette giorni di anticipo rispetto al giorno in cui i candidati ammessi dovranno presentarsi.

Gli avvisi di cui sopra hanno valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Gli ammessi al concorso dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Al termine della seduta dedicata al colloquio, a cura della commissione giudicatrice, sarà redatto processo verbale ed affisso nella sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

ART. 6

Graduatoria

Al termine della procedura, la Commissione forma la graduatoria finale in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e del colloquio. Sono idonei coloro che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 30 per i titoli e 30 per il colloquio.

L'assegno è conferito al candidato che abbia conseguito il punteggio complessivo maggiore secondo l'ordine della graduatoria finale. A parità di merito è preferito il candidato di età anagrafica più giovane. Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito. Di tutte le operazioni selettive è redatto un complessivo processo verbale.

ART. 7 **Conferimento del contratto, decadenza e risoluzione**

Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università.

Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere il contratto, che decorrerà improrogabilmente dal 1° o dal 16 del mese.

L'Amministrazione è legittimata a risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., in caso di mancato rispetto da parte dell'assegnista degli adempimenti previsti dai Codici di Comportamento dell'Ateneo.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto entro i termini fissati dall'Amministrazione subentrerà il candidato immediatamente successivo nella graduatoria di merito.

Nel caso di rinuncia da parte del candidato vincitore della procedura selettiva, di risoluzione per mancata accettazione entro il termine stabilito o volontarie dimissioni, ed a condizione che residui un periodo non inferiore a sei mesi per la conclusione del progetto di ricerca, l'assegno, su richiesta della Struttura interessata, potrà essere conferito al candidato che sia risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria, previa integrazione del budget relativo alla copertura della durata minima dell'assegno.

ART. 8 **Stipulazione del contratto**

L'assegnista vincitore della selezione dovrà produrre, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, all'atto della stipula del contratto, la dichiarazione dell'insussistenza delle condizioni di incompatibilità e di cumulo, di cui all'articolo 12 del vigente regolamento e precisamente:

- 1) dichiarazione di essere/non essere iscritto alla Gestione Separata I.N.P.S.;
- 2) dichiarazione di essere/non essere titolare di altra copertura previdenziale obbligatoria;
- 3) dichiarazione di non appartenere a personale di ruolo delle Università, Enti Pubblici e di Ricerca di cui all'art. 3 del presente bando;
- 4) di non aver riportato condanne penali (se si indicare quali) e di non aver procedimenti penali pendenti (se si indicare quali);
- 5) di non essere dipendente privato anche se part-time;
- 6) dichiarazione di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, nonché di coniugio, con un professore appartenente al Centro Interdipartimentale o alla Struttura che chiede l'istituzione dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- 7) dichiarazione di non essere iscritto ad alcun corso di Laurea;
- 8) dichiarazione di non essere iscritto ad alcun Master Universitario;
- 9) dichiarazione di non essere Ricercatore a tempo determinato;
- 10) dichiarazione di aver/non aver usufruito di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all'art. 22, comma 9 della Legge n. 240/2010;
- 11) dichiarazione di essere/non essere iscritto a Corso di Dottorato di Ricerca;
- 12) dichiarazione di impegnarsi a rispettare il regolamento di accesso ai servizi di rete e relative norme di attuazione nell'uso delle credenziali di accesso ai servizi online;
- 13) dichiarazione di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- 14) codice IBAN per l'accredito dell'assegno;
- 15) dichiarazione di impegno a frequentare on-line (piattaforma e-learning) il corso di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 e 25.07.2012);

16) per i candidati extracomunitari si richiede la documentazione provvisoria necessaria all'ottenimento del permesso di soggiorno, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.

L'assegnista effettuerà apposita dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente all'Università qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra dichiarato.

ART. 9

Diritti e doveri dei titolari degli Assegni

L'attività di ricerca si svolge sotto la direzione di un professore di ruolo o ricercatore (Tutor).

Il titolare dell'assegno è impegnato nelle attività di ricerca previste nel contratto e preventivamente valutate dal Dipartimento come compatibili con i programmi di ricerca della struttura stessa; può prendere parte a tutte le attività programmate dal Dipartimento per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati; svolge esclusivamente attività di ricerca e pertanto non deve essere utilizzato in attività di mero supporto tecnico nell'ambito di specifici programmi di ricerca.

L'assegnista può svolgere attività didattica nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

L'assegnista si impegna inoltre ad osservare tutte le norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e dal Codice di Comportamento adottato dall'Università degli Studi di Parma.

L'assegnista si impegna ad osservare le norme che regolano il conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53, co. 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. .

Il Dipartimento è tenuto a fornire annualmente al titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del suo programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi. L'attività di ricerca del titolare di assegno viene svolta all'interno del Dipartimento e in altre strutture dell'Università in base al programma di ricerca. L'eventuale attività di ricerca all'esterno dell'Università deve essere proposta dal Tutor ed approvata dal Consiglio di Dipartimento.

Il titolare di assegno è tenuto a presentare annualmente, e comunque al termine del rapporto, al Consiglio del Dipartimento di afferenza una particolareggiata relazione sull'attività di ricerca svolta vista dal Tutor. A richiesta, un'apposita Commissione nominata dal Consiglio del Dipartimento d'afferenza si esprime in merito alla relazione confermando o meno l'assegno. In caso di giudizio negativo il contratto è risolto di diritto.

Nel contratto deve essere citata la possibilità di eventuale periodo di soggiorno all'estero, di norma non superiore ad un anno nell'arco di un biennio, presso una o più qualificate università o enti di ricerca. Il titolare dovrà ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso le strutture predette. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio.

ART. 10

Trattamento dei Dati personali

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, inerente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento e alla diffusione dei dati personali, l'Unità Organizzativa Specialistica-Amministrazione del Personale Docente dell'Università degli Studi di Parma – Via Università, 12 – 43121 Parma, quale titolare dei dati inerenti alla presente valutazione comparativa, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.

Il Servizio precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione alla valutazione comparativa in caso di rifiuto di fornire gli stessi.

I candidati godono dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione o di cancellazione di dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

ART. 11
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al regolamento per il conferimento ed il rinnovo di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240 del 30.12.2010, citato in premessa, alla vigente normativa in materia di assegni di ricerca ed ai principi di cui alle procedure selettive per i pubblici concorsi.

ART. 12
Responsabile del procedimento amministrativo

Responsabile del procedimento concorsuale è la Dott.ssa Ennia Martinelli - Funzione Specialistica Contrattualistica Assegni di Ricerca, Via Università, 12 – 43121 Parma (tel. 0521034313 - fax 0521347064 - e-mail: ennia.martinelli@unipr.it).

ART. 13
Pubblicità della presente procedura selettiva

Il presente bando verrà reso pubblico, per un periodo di 15 giorni, presso il sito Web di Ateneo, [Ricerca - concorsi e selezioni – assegni di ricerca – Selezioni pubbliche per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca - bandi aperti: LINK \(<http://www.unipr.it/node/14196>\)](#), nonché secondo le modalità indicate dall'art. 22 della legge 240/2010.

Parma, 28.11.2016

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Silvana Ablondi

IL PRO RETTORE

F.to Ovidio Bussolati

U.O.R. Area Dirigenziale Personale e Organizzazione	Dott. Gianluigi Michelini
R.P.A. U.O.S. Amministrazione del personale docente	Dott.ssa Marina Scapuzzi